



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA

riunita in camera di consiglio nelle persone di:

Alberto Tilocca Presidente
Maria Grazia Conti Consigliere rel.
Assunta Marini Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al numero 627 R.G.A.C. dell'anno 2011, posta in decisione in sede di udienza del 24/02/2016, vertente

TRA

CICCHETTI REMO & FIGLIO S.R.L., c.f. 07487911005, elettivamente domiciliata in via Giuseppe Luigi Lagrange n. 1, 00197 Roma, presso lo studio degli avv.ti Pietro Golisano, c.f. GLSPTR54L28H501Q, e Carmelo Piraino, c.f. PRNCML69R11F158D, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di impugnazione;

parte impugnante – impugnata incidentale
E

CANDIDA IMMOBILIARE S.R.L., c.f. 04706741008, elettivamente domiciliata in viale Angelico n. 54, 00195 Roma, presso lo studio dell'avv. Andrea Pellegrini, c.f. PLLNDR73E16H501Q, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega in calce all'atto di impugnazione notificato;

parte impugnata – impugnante incidentale

Oggetto: impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.).

CONCLUSIONI:

Per parte impugnante: “in via principale accertare e dichiarare la nullità ex art. 829 c.p.c. del lodo impugnato.....e, per l'effetto, rigettata ogni domanda proposta dalla...Candida Immobiliare S.r.l., nei confronti della appellante....., accertare e



dichiarare che la Cicchetti Remo & Figlio S.r.l. è creditrice della anzidetta appellata del complessivo importo di Euro 116.121,04 oltre I.V.A., ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia e, conseguentemente, condannare la ridetta Candida Immobiliare, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della Cicchetti Remo & Figlio S.r.l. dell'anzidetto importo, ovvero di quello residuante ad esito del definitivo incameramento delle ritenute a garanzia pari ad Euro 20.950,13, nonché della compensazione col minor credito che dovesse spettare alla Candida Immobiliare, nell'ammontare ritenuto di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle scadenze e sino all'effettivo soddisfo. In subordine.....riformare il lodo arbitrale impugnato poiché viziato ed illegittimo e, per l'effetto, limitare la statuizione resa a carico della Cicchetti Remo e Figlio S.r.l. in termini di mero accertamento, peraltro limitatamente all'importo di Euro 15.028,29, con esclusione di qualsiasi pronunzia di condanna, giammai domandata in primo grado dalla originaria attrice.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.....si insiste per l'accoglimento delle prove orali, per testi e per interpellato, richieste e non ammesse in primo grado....”.

Per parte impugnata: “ *in via pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello...; 2) accertare e dichiarare la decadenza e la prescrizione del diritto della Cicchetti Remo & Figlio Srl alla contestazione dei vizi; nel merito: rigettare integralmente le avverse richieste....e....in parziale conferma del lodo arbitrale....condannare la stessa Cicchetti Remo & Figlio Srl....a corrispondere a favore della Candida Immobiliare Srl la somma di € 38.559,11; nel merito in via incidentale:....in riforma parziale del lodo.....condannare la Cicchetti Remo & Figlio Srl....a corrispondere a favore della Candida Immobiliare Srl sia la ulteriore somma di € 10.396,20, quale ulteriore 50% dei decimi di garanzia indebitamente ancora trattenuti....., che la somma di € 60.000,00 per lavori aggiuntivi....Con vittoria di spese....”.*

Svolgimento del processo

Con lodo sottoscritto il 30/11/2010, il Collegio Arbitrale, decidendo sulla controversia insorta tra la Candida Immobiliare s.r.l. e la Cicchetti Remo & Figlio s.r.l., promossa con domanda di arbitrato notificata in data 7/08/2007, in ordine al con-



tratto di appalto stipulato tra le parti il 4/05/2001, avente ad oggetto il completamento di n. 20 alloggi siti in Viterbo e successivi *addendum* (relativi alla costruzione di n. 20 cantine ed alla realizzazione di opere riguardanti n. 2 vani ascensore, fornitura di n. 6 portoncini in alluminio, fornitura e posa in opera di ringhiere di ferro per scale, posa in opera di canne fumarie, fornitura e posa in opera di pavimento in clinker per terrazzi di copertura, opere di ripristino sulle facciate al momento dello smontaggio dei ponteggi), così provvedeva: “... *accoglie parzialmente la domanda della Candida Immobiliare S.r.l. e condanna la Cicchetti Remo & Figlio S.r.l., convenuta, al pagamento di € 38.559,11 comprensivo del 50% dei decimi a garanzia e del saldo dei lavori pari ad € 28.083,90 di cui al S.A.L. n. 9, con gli interessi dal 20/0/2002 fino al saldo. Respinge tutte le altre domande dell’attrice e la riconvenzionale della convenuta. Compensa le spese come in motivazione. Pone a carico delle parti le spese di funzionamento dell’Arbitrato e Segreteria nella misura liquidata con separata ordinanza con solidarietà fra le stesse*”.

Con atto notificato in data 1°/02/2011 la Cicchetti Remo & Figlio S.r.l. impugnava il lodo, chiedendo alla Corte, per i motivi che saranno nel prosieguo esaminati, che venissero accolte le conclusioni in epigrafe riportate.

Si costituiva la Candida Immobiliare S.r.l., chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata inammissibile l’impugnazione e, nel merito, che fossero rigettate le avverse richieste. Spiegava, altresì, impugnazione incidentale.

Con provvedimento reso in data 18/05/2011, la Corte rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo.

Precisate le conclusioni, come in epigrafe trascritte, in sede di udienza del 24/02/2016, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Va preliminarmente osservato che il novellato articolo 829 c.p.c. (applicabile nella specie "*ratione temporis*" trattandosi di giudizio introdotto con domanda di arbitrato notificata il 7/08/2007, ovvero successivamente alle modifiche apportate dal D.L.vo 2 febbraio 2006 n. 40, ed operando la riforma, ai sensi dell’art. 27 del citato decreto legislativo, solo per i procedimenti in cui la domanda di arbitrato sia



stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto - 2 marzo 2006-) prevede l'impugnazione del lodo arbitrale solo per le nullità specificamente indicate e tassativamente previste nei nn. da 1 a 12 della norma medesima, ovvero, ai sensi del comma 3, possono essere fatti valere gli *“errores in iudicando”*, quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale. L'esame delle ipotesi previste dall'art. 829 c.p.c., rende evidente che l'impugnazione della sentenza arbitrale per nullità costituisce un tipico mezzo di impugnazione vincolata in quanto, a differenza dell'appello, abilita il giudice dell'impugnazione non a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma ad accertare esclusivamente se sussista una delle nullità previste dal citato articolo per *“errores in procedendo”*, nonché la violazione di regole di diritto sostanziale, nei limiti anzidetti. Ne risulta, pertanto, esclusa ogni censura che riguardi un diverso apprezzamento di fatto effettuato dagli arbitri o ne deduca l'erroneità criticando le argomentazioni svolte in sede arbitrale in ordine all'individuazione delle fonti del convincimento, all'esame ed al controllo di attendibilità delle prove offerte, all'eventuale giudizio di prevalenza dato all'uno o all'altro mezzo di prova. Solo qualora, all'esito della prima fase c.d. rescindente, venga accertata un'eventuale nullità del lodo e dichiarato l'annullamento del medesimo, potrà darsi luogo alla seconda fase c.d. rescissoria, nel corso della quale il giudice ordinario potrà procedere alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte.

Ciò posto, con un unico articolato motivo di impugnazione, la Cicchetti Remo & Figlio S.r.l. deduce la nullità del lodo per essere stati disattesi gli esiti della C.T.U. con *“un iter argomentativo del tutto inaccettabile sul piano dialettico”* senza operare *“una corretta valutazione degli elementi di fatto oggetto di valutazione tecnica da parte dell'ausiliare”*, rilevando, altresì, la carenza di motivazione *“nella misura in cui parrebbe....avere proposto la considerazione del S.A.L. n. 9 come alternativa rispetto ai presupposti ed agli apprezzamenti del C.T.U., che viceversa aveva specificamente tenuto conto pure di tale documento, così come della documentazione ufficiale dell'appalto”*. La parte impugnante continua, inoltre, sostenendo che il Collegio arbitrale, nel fare riferimento al S.A.L. n. 9 per *“la defini-*



zione dei rapporti fra le parti”, avrebbe erroneamente ritenuto che *“a nulla valgono...le numerose lettere di contestazione delle parti e le lettere dei lavori successivi...”* in quanto mancanti di certificazione in ordine alla spedizione con raccomandata o di ricezione da parte del destinatario, erroneamente assimilando alle varie comunicazioni formulate dalle parti anche gli ordini di servizio e le lettere di contestazione redatte dalla Direzione dei lavori che non necessitano di *“un invio/ricezione”*. Afferma, altresì, che gli Arbitri avrebbero ritenuto che a seguito dell’agibilità rilasciata dal Comune di Viterbo doveva presumersi che *“nessun vizio o incompletezza dei lavori è stata riscontrata né dalle Autorità né tanto meno dalle parti che hanno fatto richiesta di tale autorizzazione”*, senza considerare, invece, che la D.L. aveva certificato con l’O.d.s. n. 5 del 23.05.2002 l’abbandono del cantiere da parte della Candida Immobiliare e che successivamente alla detta data erano emersi vizi riconducibili al cedimento del piazzale. Sottolinea ancora la mancanza di *“qualsivoglia attestazione di fine lavori”* e lamenta che il lodo avrebbe del tutto disatteso la realtà che *“ha visto la Cicchetti smentire documentalmente l’assunto dell’odierna appellata secondo cuiessa committente avrebbe versato solo Lire 742.768.807....”*.

E’ agevole osservare che la complessa censura come sopra riassunta deve essere dichiarata inammissibile, in quanto volta non già a denunciare specifiche cause di nullità previste dai nn. da 1 a 12 dell’art. 829 c.p.c. o la violazione, da parte del Collegio Arbitrale, di una regola di diritto, quanto, piuttosto, a sollecitare da questa Corte una diversa valutazione degli elementi di giudizio acquisiti in atti, attinenti a circostanze di fatto e, dunque, preclusa in questa sede.

In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione principale.

Parimenti inammissibile è l’impugnazione incidentale spiegata dalla Candida Immobiliare s.r.l., con la quale si contesta l’affermazione contenuta nel lodo in ordine alla mancanza di prova circa l’esecuzione di lavori aggiuntivi, dimostrati, invece, secondo l’impugnante incidentale, mediante la documentazione prodotta con la memoria di parte del 16/01/2009. Anche in tale caso, infatti, non può procedersi a nessuna valutazione di elementi di fatto, per i motivi già esposti in precedenza.

L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese della presente impugnazione.



P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 627 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, così provvede:

- dichiara inammissibile l'impugnazione principale;
- dichiara inammissibile l'impugnazione incidentale;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma il 31/05/2016.

Il Consigliere estensore
Maria Grazia Conti

Il Presidente
Alberto Tilocca

